La Svizzera rinuncia all'applicazione unilaterale della clausola della nazione più favorita per i dividendi in conformità al protocollo dell'accordo sulla doppia imposizione tra Svizzera e India

In nuovi accordi sulla doppia imposizione, l'India ha accettato di tassare i dividendi al 5% anziché al 10% come concordato con la Svizzera. Di conseguenza, la Svizzera ha adottato l'aliquota più bassa sulla base della clausola della nazione più favorita (NPF). Tuttavia, l'India interpreta le disposizioni della NPF in modo diverso e non applica la NPF stessa. Per ripristinare la reciprocità dell'accordo, la Svizzera tornerà alla precedente aliquota del 10% a partire dal 1° gennaio 2025. Questa misura non ha alcun impatto sull'accordo di libero scambio tra i due Paesi o sugli investimenti svizzeri in India.

Il 2 novembre 1994 la Svizzera e l'India hanno concluso una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-IN)[1], riveduta con i Protocolli di modifica del 16 febbraio 2000 e del 30 agosto 2010.

Il Protocollo di modifica del 30 agosto 2010 prevede all'articolo 11 una clausola, detta della nazione più favorita, secondo cui, se, dopo la firma del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010, l'India dovesse concordare, in una convenzione o in un protocollo con uno Stato terzo membro dell'OCSE, aliquote d'imposta alla fonte per dividendi, interessi, canoni e compensi per prestazioni di servizi tecnici, più basse di quelle previste dalla CDI-IN, allora queste aliquote previste per detti redditi in questa convenzione o protocollo, saranno applicabili anche nelle relazioni tra Svizzera e India a partire dall'entrata in vigore della convenzione o del protocollo.

Dopo la firma del Protocollo di modifica del 30 agosto 2010 l'India ha concluso due nuove convenzioni per evitare le doppie imposizioni con Stati oggi membri dell'OCSE, in cui ha concordato aliquote più basse in materia di dividendi. Si tratta della Convenzione del 26 luglio 2011 tra il Governo della Repubblica dell'India e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'elusione fiscale (CDI IN-LT) e della Convenzione del 13 maggio 2011 tra il Governo della Repubblica dell'India e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'elusione fiscale (CDI IN-CO).

L'articolo 10 paragrafo 2 lettera a la CDI IN-LT prevede un'aliquota di imposta residua nello Stato della fonte del 5 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di persone) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi. La Lituania ha aderito all'OCSE il 5 luglio 2018.

Nel documento pubblicato il 13 agosto 2021, l'autorità competente svizzera ha precisato che, sulla base della clausola della nazione più favorita tra la Svizzera e l'India, l'adesione della Lituania all'OCSE ha avuto quale conseguenza, con effetto retroattivo al 5 luglio 2018 incluso, di sostituire l'aliquota d'imposta residua nello Stato della fonte per i dividendi da partecipazioni qualificate dal 10% al 5% nel contesto delle relazioni tra l'India e la Svizzera.

La CDI IN-CO prevede, invece, nell'articolo 10 paragrafo 2, un'aliquota di imposta residua generale del 5 per cento nello Stato della fonte. La Colombia ha aderito all'OCSE il 28 aprile 2020.

[1] RS 0.672.942.31

Nel documento pubblicato il 13 agosto 2021, l'autorità competente svizzera ha dichiarato che, sulla base della clausola della nazione più favorita, l'adesione della Colombia all'OCSE ha avuto quale conseguenza, con effetto retroattivo a partire dal 28 aprile 2020 incluso, di sostituire l'aliquota fiscale residua nello Stato della fonte per i dividendi dal 10% al 5% (dividendi da partecipazioni qualificate e cosiddetti dividendi da “portafoglio”) nel contesto delle relazioni tra India e Svizzera.

Il documento del 13 agosto 2021 ha confermato che i residenti fiscali indiani che ricevono dividendi da fonti svizzere possono richiedere il beneficio della Convenzione per i dividendi in scadenza rispettivamente il 5 luglio 2018 e il 28 aprile 2020, alle condizioni stabilite nella CDI IN-CH, e chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte secondo le procedure previste.

Inoltre, il documento del 13 agosto 2021 specificava che, nel caso in cui la reciprocità nell'interpretazione della clausola della nazione più favorita non fosse stata garantita dall'autorità competente indiana, l'autorità competente svizzera si riservava il diritto di revocare l'applicazione unilaterale della clausola della nazione più favorita e di riadattare le aliquote convenzionali applicabili ai redditi maturati a partire dal 1° gennaio 2023.

L'autorità competente svizzera ha deciso di non revocare questa interpretazione per quanto riguarda i redditi esigibili nel 2023 e 2024.

Nel 2021, la Delhi High Court[2], in una causa intentata da un contribuente residente in Svizzera, ha confermato l'applicazione delle aliquote residue dopo aver tenuto conto della clausola della nazione più favorita. Tuttavia, la Corte Suprema indiana[3], con una decisione del 19 ottobre 2023, ha ribaltato la decisione della corte inferiore e ha concluso che, da un lato, che la clausola della nazione più favorita prevista nella CDI IN-CH non era direttamente applicabile in assenza di una "notifica" ai sensi della Sezione 90 dell'Income Tax Act e che, dall'altro, l'uso del presente indicativo nel para. 5 del Protocollo della CDI IN-CH (Stato terzo membro dell’OCSE) doveva essere interpretato come limitato agli Stati membri dell'OCSE al momento della firma del Protocollo. Dalle conclusioni della Corte risulta quindi che le successive adesioni della Colombia e della Lituania all'OCSE non hanno, secondo la parte indiana, alcun effetto sull'applicazione della clausola della nazione più favorita nella CDI IN-CH.

Sulla base della sentenza della Corte Suprema indiana, l'autorità svizzera competente rileva che la sua interpretazione del paragrafo 5 del Protocollo alla CDI IN-CH non è condivisa dalla parte indiana. In assenza di reciprocità, rinuncia pertanto alla sua applicazione unilaterale a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, i redditi maturati a partire dal 1° gennaio 2025 possono essere imposti nello Stato della fonte alle aliquote previste dalla CDI IN-CH, indipendentemente dall'applicazione del paragrafo 5 del Protocollo alla CDI IN-CH.

Il diritto al rimborso dell'imposta alla fonte svizzera per i residenti fiscali indiani e il diritto al computo delle imposte estere per i residenti fiscali svizzeri ai sensi dell’ordinanza sul computo di imposte alla fonte estere[4] (vedi anche Ordinanza 1 del DFF sul computo di imposte alla fonte estere[5]) rimangono dunque garantiti, alle condizioni previste dal diritto convenzionale e dal diritto nazionale, alle seguenti aliquote:

- Per i dividendi maturati dal 1° gennaio 2025 incluso, l'aliquota d'imposta residua nello Stato della fonte è limitata al 10%;

La posizione adottata dall'autorità competente svizzera nella comunicazione del 13 agosto 2021 rimane applicabile per i redditi maturati negli anni fiscali 2018-2024.

---

[2] Dehli High Court: Nestle SA vs. Assessing Officer [W.P.(C) 3243/2021]
[3] Supreme Court of India: Assessing Officer Circle (International Taxation) vs Nestle SA [Civil Appeal No 1420 of 2023]
[4] RS 672.201
[5] RS 672.201.1

Berna, 11 dicembre 2024